Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 312 dell'8 novembre 1978

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Mercoledì, 8 novembre 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 18 ottobre 1978, n. **680.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977.

LEGGE 18 ottobre 1978, n. **681.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1978, n. **680.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 31 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania,

desiderosi di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi sulla base del rispetto della sovranità e dell'indipendenza nazionali, dell'uguaglianza dei diritti, dei vantaggi reciproci e della non-ingerenza negli affari interni,

hanno stabilito di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, le cui disposizioni sono le seguenti:

Articolo 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

Imposte considerate

1 La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori

3 Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare

a) per quanto concerne l'Italia

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali « imposta italiana »)

b) per quanto concerne la Romania:

1) l'imposta sui redditi derivanti dai salari, dai lavori letterari, artistici, scientifici, dalla collaborazione a pubblicazioni, a spettacoli, dalle perizie o da altre analoghe fonti;

2) l'imposta sui redditi realizzati in Romania da persone fisiche e giuridiche non residenti;

3) l'imposta sui redditi delle società miste costituite con la partecipazione delle organizzazioni economiche romene e dei loro associati stranieri, nonché l'imposta sulle rappresentanze delle imprese commerciali e delle organizzazioni economiche straniere;

4) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività produttive (da mestieri, libere professioni), nonché dalle imprese diverse da quelle di Stato;

5) l'imposta sui redditi derivanti dall'affitto di fabbricati e di terreni;

6) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività agricole;

(qui di seguito indicate quali « imposta rumena »).

4 La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Romania;

b) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica, incluse le società miste previste dalla legislazione rumena, o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

d) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

e) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile o di un veicolo ferroviario o stradale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo ferroviario o stradale siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

f) il termine « nazionali » designa:

1) le persone fisiche che hanno la nazionalità (cetăţenia) di uno Stato contraente;

2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

g) l'espressione « autorità competente » designa

1) in Italia: il Ministero delle finanze;
2) *in Romania: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante* autorizzato

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

Domicilio fiscale

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.

Articolo 5

Stabile organizzazione

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di montaggio o di costruzione la cui durata oltrepassa i dodici mesi

3 Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna a seguito di contratto di vendita di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) le merci appartenenti all'impresa esposte in una fiera commerciale o in una mostra sono vendute dall'impresa alla fine di detta fiera e mostra;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

f) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati

2 L'espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì « beni immobili » l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione

Articolo 7

Utili delle imprese

1 Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile

organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione

2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove

4 Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa

6 Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7 Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo

Articolo 8

Trasporto internazionale

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aerombili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

2 Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di veicoli ferroviari o stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune (« pool »), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

Imprese associate

Allorché:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

Dividendi

1 I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2 Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali, ivi compresi gli utili distribuiti dalle società miste, assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si colleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

Interessi

1 Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti degli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4 Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante un base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti, dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare dei canoni.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione

3. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione

Articolo 13

Provvigioni

1 Le provvigioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2. Tuttavia, tali provvigioni possono essere tassate nello Stato contraente dal quale esse provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce le provvigioni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare delle provvigioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione

3 Ai fini del presente articolo il termine « provvigioni » designa i pagamenti fatti ad una persona per servizi da essa resi in qualità di agente, ma non comprende i pagamenti fatti in corrispettivo di attività indipendenti di cui all'articolo 15 o di attività dipendenti di cui all'articolo 16

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario delle provvigioni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono le provvigioni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e le provvigioni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso le provvigioni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Le provvigioni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato Tuttavia, quando il debitore delle provvigioni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo di pagare le provvigioni e tali provvigioni sono a carico della stabile organizzazione, le provvigioni stesse si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare delle provvigioni pagate, tenuto conto dei servizi per i quali sono pagate, eccede quello che sarebbe stato conveniente tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 14

Utili di capitale

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 24 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo

3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 15

Professioni libere

1 I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

2 L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 16

Lavoro subordinato

1 Salve le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato

3 Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili o di veicoli ferroviari o stradali in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

Articolo 17

Compensi e gettoni di presenza

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 18

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte

2. I redditi che gli artisti dello spettacolo e gli sportivi residenti di uno Stato contraente realizzano in dipendenza di attività esercitate nell'altro Stato contraente nel quadro di scambi culturali previsti da accordi culturali conclusi tra i due Stati contraenti non sono imponibili in detto altro Stato contraente.

3 Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16

Articolo 19

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato

Articolo 20

Funzioni pubbliche

1 *a*) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che

i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi

2 *a*) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale

Articolo 21

Professori, insegnanti e ricercatori

Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Articolo 22

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

2 Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente che svolge non a tempo pieno o in modo occasionale nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato in rapporto al conseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, non sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 23

Altri redditi

1 Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricolleghi effettivamente il diritto od il bene produttivo del reddito. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Articolo 24

Patrimonio

1 Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati

2 Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa

3. Le navi, gli aeromobili e i veicoli ferroviari o stradali utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 25

Metodo per evitare la doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo

2 Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Romania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Romania, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Se un residente della Romania possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, la Romania nel calcolare le proprie imposte specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente. In tal caso l'imposta pagata in Italia sarà dedotta dalla imposta dovuta in Romania in conformità delle proprie leggi fiscali. La somma così dedotta non può, tuttavia, superare la quota di imposta rumena attribuibile ai detti elementi di reddito.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo gli utili che le imprese statali rumene versano al bilancio dello Stato si considerano quali imposte dovute alla Romania

Articolo 26

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni di imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto Stato trovantisi nelle medesime condizioni

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5 Ai fini del presente articolo il termine « imposizione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 27

Procedura amichevole

1 Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2 L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4 Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 28

Scambio di informazioni

1 Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 29

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 30

Procedura di rimborso

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione

3 Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, le modalità di applicazione del presente articolo

Articolo 31

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati durante i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 32

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione

FATTA a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due esemplari in lingua italiana ed in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede

Per il Governo
della Repubblica italiana

FILIPPO MARIA PANDOLFI

Per il Governo della
Repubblica socialista di Romania

FLOREA DUMITRESCU

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso:

a) che, per quanto concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia e in Romania, la Convenzione si applicherà a detta imposta. In tal caso per la eliminazione della doppia imposizione si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 25;

b) che, tra i redditi di cui all'articolo 23, sono compresi i redditi derivanti dalle attività di controllo qualitativo e quantitativo delle merci, di assistenza tecnica e di addestramento professionale dei dipendenti, nonché i redditi derivanti dall'esecuzione di perizie o quelli derivanti dalla prestazione di altri servizi non espressamente trattati nella Convenzione;

c) che, in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 27, all'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » si attribuisce il significato secondo cui la attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;

d) che, la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 30 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione;

e) che, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 31, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1969;

f) che l'espressione « suddivisione politica o amministrativa » usata nel testo della Convenzione, allorché si riferisce alla Romania, va intesa come « suddivisione amministrativo-territoriale ».

FATTO a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due esemplari in lingua italiana ed in lingua romena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

FILIPPO MARIA PANDOLFI

Per il Governo della Repubblica socialista di Romania

FLOREA DUMITRESCU

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 18 ottobre 1978, n. **681.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 55 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — ROGNONI — BONIFACIO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

CONVENZIONE CONSOLARE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA

Il Presidente della Repubblica italiana e

Il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca,

Desiderando stabilire le regole applicabili nelle relazioni consolari fra i due Stati e svilupparle in uno spirito di amicizia e di collaborazione,

Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno a tal fine designato come Plenipotenziari

Il Presidente della Repubblica italiana

dr Francesco Cattanei, Sottosegretario agli Affari esteri;

Il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca

dr Dusan Spacil, Vice Ministro degli Affari esteri

I quali dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

TITOLO I

Definizioni e disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui di seguito:

a) l'espressione « Ufficio consolare » designa ogni consolato generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare;

b) l'espressione « circoscrizione consolare » designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

c) l'espressione « capo dell'Ufficio consolare » designa ogni persona incaricata dallo Stato inviante di agire in tale qualità;

d) l'espressione « funzionario consolare » designa ogni persona ivi compreso il capo dell'Ufficio consolare, incaricato, in tale qualità, dell'esercizio di funzioni consolari;

e) l'espressione « impiegato consolare » designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;

f) l'espressione « membro del personale di servizio » designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;

g) l'espressione « membri dell'Ufficio consolare » designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

h) l'espressione « membro del personale consolare » designa i funzionari consolari oltre che il capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;

i) l'espressione « membro del personale privato » designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;

j) l'espressione « membri della famiglia » designa i parenti prossimi, delle persone di cui si tratta, che vivono nel domicilio ed a carico di queste ultime;

k) l'espressione « locali consolari » designa gli edifici e le parti di edifici ed il terreno relativo utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario;

l) l'espressione « archivi consolari » comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonché il materiale della cifra, gli schedari ed i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.

Articolo 2

1 Un Ufficio consolare non può essere aperto nel territorio dello Stato di residenza se non con il consenso di quest'ultimo.

2. La sede dell'Ufficio consolare, la classe e la circoscrizione sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza

3. Ulteriori modifiche non possono essere apportate dallo Stato di invio alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione se non con l'assenso dello Stato di residenza.

4 Il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza è ugualmente richiesto per l'apertura di un Ufficio facente parte di un consolato già esistente, al di fuori della sede di questo ultimo.

Articolo 3

1 Il capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio della sua funzione ad una autorizzazione dello Stato di residenza, concessa nella forma di un *exequatur*, dopo la presentazione delle lettere patenti.

2 Le lettere patenti devono attestare nome, cognome e grado del capo dell'Ufficio consolare, come pure la circoscrizione consolare e la sede dell'Ufficio consolare

3. Lo Stato che rifiuta di concedere un *exequatur* non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi del suo rifiuto.

4 In attesa della concessione dell'*exequatur*, il capo dell'Ufficio consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni.

In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili

Articolo 4

1 Se il capo dell'Ufficio consolare è impedito per una ragione qualunque nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto è vacante, lo Stato d'invio può incaricare delle funzioni di reggente temporaneo dell'Ufficio consolare un funzionario consolare di quella sede o di un altro Ufficio consolare o un membro del personale diplomatico della sua missione diplomatica; il nome di questa persona sarà comunicato preventivamente al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza

2. Il reggente temporaneo dell'Ufficio consolare godrà dei diritti, privilegi, immunità previsti dalla presente Convenzione per il capo dell'Ufficio consolare.

3. Qualora un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza venga nominato reggente temporaneo dallo Stato d'invio, alle condizioni previste al paragrafo I del presente articolo, egli continua a godere dei privilegi e immunità diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone

Articolo 5

Non appena il capo dell'Ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informerà immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare e prenderà le misure necessarie affinché egli possa esercitare i compiti inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 6

I funzionari consolari debbono avere la cittadinanza dello Stato d'invio

Articolo 7

1. Lo Stato di residenza può, in ogni momento e senza dover comunicare i motivi della propria decisione, informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è « persona non grata » o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. In tal caso lo Stato d'invio richiamerà la persona in questione e porrà fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata membro di un Ufficio consolare giunga nel proprio territorio, lo Stato di invio deve ritirarne la nomina.

2 Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole gli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo i casi, ritirare l'*exequatur* alla persona in questione ovvero cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Articolo 8

1 Al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza sono notificati per iscritto

a) la nomina dei membri di un Ufficio consolare, il loro arrivo dopo la nomina all'Ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonche ogni altra modificazione relativa al loro *status* che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare,

b) l'arrivo e la partenza definitivi di una persona della famiglia di un membro di un Ufficio consolare e, se è il caso, il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della famiglia,

c) l'arrivo e la partenza definitivi dei membri del personale privato e, se è il caso, la fine del loro servizio,

d) l'assunzione ed il licenziamento delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri dell'Ufficio consolare o in quanto membri del personale privato

2 L'arrivo e le partenze definitivi devono formare oggetto di una notifica preventiva in un termine ragionevole

Articolo 9

Le funzioni di un membro di un Ufficio consolare hanno termine in particolare a seguito

a) della notifica dallo Stato d'invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare,

b) del ritiro dell'*exequatur*,

c) della notifica dallo Stato di residenza allo Stato di invio che esso ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2

TITOLO II

Privilegi ed Immunità

Articolo 10

1. Lo Stato di residenza concede ogni facilitazione per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e dei funzionari ed impiegati consolari. Esso adotta le disposizioni necessarie affinché l'Ufficio consolare ed i funzionari ed impiegati consolari godano dei diritti, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.

2. Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari col rispetto che è loro dovuto e adotterà tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare la loro protezione, la loro libertà e dignità

Articolo 11

1 Lo Stato di invio ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed il proprio stemma nello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2 La bandiera nazionale dello Stato di invio può essere esposta e lo stemma dello Stato apposto sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla porta di ingresso nonché sulla residenza del capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando questi ultimi sono utilizzati per le necessità del servizio.

3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, si terrà conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Articolo 12

1 Lo Stato di residenza deve sia facilitare nell'ambito delle sue leggi e regolamenti l'acquisto nel suo territorio da parte dello Stato di invio dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato di invio a procurarsi i locali in un'altra maniera.

2. Esso deve egualmente, se è necessario, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere abitazioni convenienti per i suoi membri

Articolo 13

1. I funzionari ed impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

2. Tuttavia tale esenzione non si estende alle responsabilità che derivano ai funzionari e impiegati consolari dall'inadempimento di un contratto o da atti dannosi causati da un veicolo, una nave o un aereo

Articolo 14

1 Nel caso in cui il funzionario consolare sia sottoposto a procedimento penale, esso deve essere trattato con i riguardi dovuti alla sua posizione ufficiale ed in maniera di ostacolare il meno possibile l'esercizio delle sue funzioni.

2 Il funzionario consolare non può essere posto in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nei casi in cui il reato di cui è incolpato sia punibile con una pena non inferiore, nel massimo, a cinque anni di privazione della libertà e che sia di natura dolosa. L'ordine che priva il funzionario consolare della sua libertà personale deve essere emesso, in ogni caso, dall'autorità giudiziaria ordinaria.

3. Se il funzionario o l'impiegato consolare è sottoposto a procedimento penale o posto in stato di arresto o di detenzione preventiva, l'autorità competente deve informare immediatamente il capo dell'Ufficio consolare dello Stato di invio.
Se quest'ultimo è esso stesso oggetto di una delle predette misure lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per la via diplomatica.
Le procedure relative devono essere condotte e concluse il più rapidamente possibile

4 L'esito di ogni procedura penale relativa ad un funzionario o impiegato consolare dello Stato di invio deve essere immediatamente comunicato all'Ufficio consolare dall'autorità competente
Tuttavia se il capo dell'Ufficio consolare è esso stesso oggetto del procedimento, la comunicazione sarà fatta dallo Stato di residenza allo Stato di invio per via diplomatica

Articolo 15

1 I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se non nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essergli applicata.

2 L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nel compimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta dello stesso funzionario, ogni qual volta ciò sia possibile.

3. I membri di un Ufficio consolare e i membri delle loro famiglie non sono tenuti a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari nè a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Essi hanno egualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare in qualità di esperti sulle leggi e regolamenti dello Stato di invio

Articolo 16

1 Lo Stato di invio può rinunciare ai privilegi e immunità previsti agli articoli 13 e 14 nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare.

2 La rinuncia deve sempre essere espressa, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3. Se un funzionario consolare o impiegato consolare inizia una procedura, in una materia nella quale beneficierebbe dell'immunità di giurisdizione, in virtù dell'articolo 13, egli non può invocare l'immunità di giurisdizione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale direttamente connessa alla domanda principale da esso proposta

4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per una azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all'immunità relativamente alle misure di esecuzione del giudizio per le quali è necessaria una rinuncia distinta.

Articolo 17

1. Gli edifici o parti di edifici ed il terreno relativo che sono utilizzati esclusivamente a fini consolari sono inviolabili.
Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrarvi senza l'accordo del capo dell'Ufficio consolare, del capo della misssione diplomatica dello Stato di invio o della persona designata da uno di essi.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei riguardi della residenza del capo dell'Ufficio consolare, a condizione che questa sia destinata esclusivamente a tal fine e che si trovi nello stesso edificio nel quale sono situati i locali consolari.

2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati o per impedire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.

3. I locali consolari, il loro arredamento e i beni dell'Ufficio consolare, nonché i suoi mezzi di trasporto non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o di utilità pubblica. Nel caso in cui una espropriazione fosse necessaria a tali stessi fini verrà adottata ogni disposizione appropriata allo scopo di evitare che sia recato ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari, ed un indennizzo pronto adeguato ed effettivo sarà versato allo Stato di invio

Articolo 18

Gli archivi consolari e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualunque luogo questi si trovano.
Negli archivi consolari non devono essere conservati che documenti ufficiali

Articolo 19

Lo Stato di residenza deve esentare i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico di qualsiasi natura nonché da obblighi militari quali le requisizioni, le contribuzioni e gli alloggiamenti militari.

Articolo 20

1 I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i membri delle loro famiglie sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti una attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè a un membro della sua famiglia.

Articolo 21

1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'Ufficio consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia sono esentati dalle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato di residenza

2 L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:

a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano ivi la loro residenza permanente, e

b) che siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo

3. I membri dell'Ufficio consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni sulla sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza

4 L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato

Articolo 22

1 I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione:

a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salvo le disposizioni dell'articolo 25;

c) delle imposte di successione e sui trasferimenti percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni del paragrafo *b*) dell'articolo 24;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi sul capitale, che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati;

f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle disposizioni dell'articolo 25.

2 I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che percepiscono in ragione dei loro servizi

3 I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone *i cui salari o remunerazioni non* sono esentati dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di percezione delle imposte sul reddito.

Articolo 23

1 In conformità alle prescrizioni giuridiche che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'ingresso ed accorda l'esenzione da ogni diritto di dogana, tassa o altro onere connesso, diverso dalle spese di deposito, di trasporto o attinente a servizi analoghi, per:

a) gli oggetti, comprese le automobili, destinate all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;

b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia, ivi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantità necessarie ad una loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2 Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi ed esenzioni previsti nel paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione

3 I bagagli personali che viaggiano accompagnati dai funzionari consolari e dai membri della loro famiglia sono esenti da visita doganale. Essi non possono essere sottoposti a visita se non nel caso in cui si abbiano serie ragioni di supporre che contengono oggetti diversi da quelli indicati al punto *b*) del paragrafo 1 del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle leggi e regolamenti di quarantena. Questa visita può aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia che vi ha interesse.

Articolo 24

In caso di morte di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto:

a) a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;

b) a non prelevare diritti di successione o di trasferimento statali, regionali o comunali sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno in detto Stato del defunto nella qualità di membro dell'Ufficio consolare o di membro della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Articolo 25

1. I locali consolari e la residenza del capo dell'Ufficio consolare, dei quali lo Stato di invio o ogni altra persona che agisce per conto di questo Stato è proprietario o locatario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, statale, regionale o comunale, purché non si tratti di tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati.

2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con la persona che agisce per conto di questo Stato

Articolo 26

1 Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e con altri uffici consolari dello Stato di invio, dovunque si trovino, l'Ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare può installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza.

2 La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile L'espressione « corrispondenza ufficiale » designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni

3 I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei segni esterni visibili indicanti la loro natura e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale, nonché documenti od oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio.

4 La valigia consolare non deve essere nè aperta, nè trattenuta Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia contiene oggetti diversi dalla corrispondenza ufficiale o dai documenti od oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da parte di un rappresentante autorizzato dello Stato di invio. Se le autorità del detto Stato si oppongono a tale richiesta, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.

5. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aereo civile che deve giungere ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato come corriere consolare In base ad intese con le autorità locali competenti, l'Ufficio consolare può incaricare uno dei suoi membri di ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aereo o a rimetterla a questi.

Articolo 27

Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone alle quali l'accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri dell'Ufficio consolare.

Titolo III

Competenza e funzioni consolari

Articolo 28

I funzionari consolari sono abilitati a

a) proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato di invio, nonché quelli dei cittadini ivi comprese le persone giuridiche;

b) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra le Parti contraenti e promuovere le relazioni amichevoli;

c) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne in proposito al Governo di invio e dare informazioni alle persone interessate

Articolo 29

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi

a) alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;

b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui ciò è ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.

Articolo 30

1. Il funzionario consolare ha il diritto, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, di rappresentare i cittadini dello Stato di invio e di prendere delle disposizioni al fine di assicurare la loro rappresentanza appropriata davanti ai Tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza, allorché tali cittadini a motivo della loro assenza o per ogni altra causa non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi. Quanto sopra si applica anche alle persone giuridiche dello Stato di invio

2 La rappresentanza prevista al paragrafo 1 del presente articolo termina quando le persone rappresentate hanno designato un mandatario o hanno assunto esse medesime la difesa dei propri diritti ed interessi

3 Quando un funzionario consolare, esercita le funzioni di rappresentanza considerate al paragrafo 1 del presente articolo, è sottoposto, nell'esercizio di dette funzioni, alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza ed alla giurisdizione delle autorità giudiziarie ed amministrative del detto Stato, nelle stesse condizioni e nella stessa misura di un cittadino di questo Stato.

Articolo 31

I funzionari consolari hanno il diritto:

a) di registrare i cittadini dello Stato di invio;

b) di rilasciare ai cittadini dello Stato di invio dei passaporti o altri titoli di viaggio e di rinnovarli;

c) di rilasciare i visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio e di rinnovarli.

Articolo 32

1. Nella misura in cui le disposizioni giuridiche dello Stato di invio lo abilitano, il funzionario consolare è autorizzato a:

a) redigere e trascrivere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e copie di essi;

b) celebrare i matrimoni e redigere gli atti corrispondenti, quando i futuri sposi sono tutti e due cittadini dello Stato d'invio, *con riserva di informare le autorità competenti* dello Stato di residenza se le leggi e regolamenti di questo lo esigono;

c) trascrivere o annotare lo scioglimento del matrimonio, conformemente alle leggi e regolamenti dello Stato d'invio

2. Le disposizioni di cui sopra non esentano le persone interessate dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza comunicheranno senza ritardo e senza spese all'Ufficio consolare le copie o estratti degli atti di stato civile relativi ai cittadini dello Stato di invio che saranno loro richiesti a fini amministrativi.

Articolo 33

Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto:

a) di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e di certificarle;

b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti, nonché le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio;

c) di autenticare o legalizzare le firme dei cittadini dello Stato di invio;

d) di tradurre tutti gli atti e documenti rilasciati dalle autorità dello Stato di invio o dallo Stato di residenza, nonche di certificare le traduzioni, copie ed estratti di questi documenti

Articolo 34

Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto di compiere le operazioni seguenti nell'Ufficio consolare, nel suo domicilio o nel domicilio di uno dei suoi cittadini nonché a bordo di una nave o di un aeromobile dello Stato di invio:

a) redigere e autenticare gli atti e contratti che vengono conclusi tra cittadini dello Stato di invio, nella misura in cui questi atti e contratti non contravvengono all'ordine pubblico dello Stato di residenza e non concernono la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati in questo Stato;

b) redigere ed autenticare gli atti e contratti, quale che sia la cittadinanza delle parti, nella misura in cui questi atti e contratti si riferiscono esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernono diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato, a condizione che questi atti e contratti non contravvengono all'ordine pubblico dello Stato di residenza

Articolo 35

Il funzionario consolare ha diritto di ricevere in deposito, da cittadini dello Stato di invio, documenti, somme di danaro, oggetti di valore ed altri beni ad essi appartenenti.

I predetti documenti, somme di danaro, oggetti di valore e qualsiasi altro bene devono essere esportati dallo Stato di residenza secondo le disposizioni di quest'ultimo

Articolo 36

Gli atti e documenti indicati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria dei documenti autenticati, legalizzati o certificati conformi da parte delle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti di questo Stato

Articolo 37

Lo Stato di residenza deve riconoscere come valide ed efficaci le sottoscrizioni apposte dai consoli sui documenti che essi rilasciano o dei quali certificano la spedizione conforme all'originale rilasciato dall'autorità competente, senza esigere alcuna legalizzazione, purché tali documenti siano provvisti del loro timbro ufficiale

Articolo 38

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere gli atti giudiziari ed *extra* giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, in qualsiasi modo compatibile con le leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 39

Nel caso di morte di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, le autorità competenti di quest'ultimo ne informano il posto consolare al più presto possibile ed, in ogni caso, entro tre giorni da quello in cui sono venute a conoscenza del fatto

Tali autorità comunicano, inoltre, all'Ufficio consolare le informazioni sulla successione del cittadino deceduto, delle quali abbiano conoscenza, per quanto riguarda sia eventuali disposizioni testamentarie, sia la situazione patrimoniale del *de cuius*, sia l'esistenza di eredi legittimi.

Articolo 40

1 Se si apre, nello Stato di residenza, la successione di un cittadino dello Stato di invio, residente nel territorio del primo, le autorità competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio consolare dello Stato di invio

2 Le autorità competenti dello Stato di residenza comunicano, al più presto possibile, le misure adottate relativamente alla conservazione ed alla amministrazione dei beni che fanno parte della successione di un cittadino dello Stato di invio, e che si trovano nel territorio dello Stato di residenza.

3. Se il *de cuius* cittadino dello Stato inviante non ha nominato un esecutore testamentario, e la qualità e quantità dei beni, come pure la complessità della situazione patrimoniale, lo richiedano, un funzionario consolare dello Stato di invio, del quale il defunto era cittadino, può esercitarne le funzioni, secondo le leggi dello Stato di residenza

Questa disposizione si applica in ogni caso quando tra i beni della successione vi sono beni immobili.

4 Se, una volta terminata la divisione ed adempiute le formalità della successione, vi sono dei beni mobili o delle somme di denaro ottenute dalla vendita di beni immobili, destinati a un erede o legatario dello Stato di invio che non risiede nello Stato di residenza o che non ha nominato un rappresentante, questi beni o queste somme saranno trasmesse all'Ufficio consolare dello Stato di invio perché vengano consegnati ai loro aventi diritto

La trasmissione di questi beni è subordinata:

a) al pagamento della quota dei debiti ereditari che è a carico del beneficiario;

b) al pagamento della quota delle imposte di successione dovuta dal beneficiario

Questi pagamenti possono essere sostituiti da una garanzia efficace Nel caso in cui siano in corso uno o più giudizi per l'attribuzione dell'eredità o di parte dei beni ad essa appartenenti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è rinviata ad epoca successiva alla loro definizione

Articolo 41

Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza venga a morire, gli effetti personali, il denaro e gli oggetti di valore che

questi aveva seco, sono consegnati, senza alcuna formalità, all'Ufficio consolare dello Stato di invio, a meno che essi non vengano reclamati da un membro della loro famiglia che lo accompagnava.

La consegna e, quando ciò sia necessario, l'esportazione dei beni sono eccettuate secondo le leggi dello Stato di residenza.

Articolo 42

1. Le autorità dello Stato di residenza comunicano per iscritto all'Ufficio consolare competente, quando ne siano a conoscenza, i casi in cui occorrerebbe provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato di invio.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 della presente Convenzione si applicano per quanto concerne la protezione e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori e degli altri incapaci.

3. Il funzionario consolare può intervenire presso le autorità competenti dello Stato di residenza per quanto concerne la nomina dei tutori e dei curatori ed, in particolare, proporre candidature per l'esercizio di queste funzioni.

4. Se, tuttavia, l'autorità competente dello Stato di invio ritiene che l'interesse del minore lo esiga, essa può procedere alla nomina di un tutore e prendere tutte le misure idonee alla protezione della sua persona e dei suoi beni, secondo le norme della propria legge nazionale.

In tal caso l'autorità competente dello Stato di residenza applicherà tutti i provvedimenti presi da quella dello Stato di invio in ordine al rapporto di tutela, alle sue modificazioni ed alla sua cessazione, revocando altresì i provvedimenti che essa avesse eventualmente presi precedentemente alla nomina del tutore da parte dello Stato di invio.

Articolo 43

1. Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato di invio sia facilitato:

a) i funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato di invio hanno lo stesso diritto di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro;

b) le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente ed in ogni caso nel termine di tre giorni l'Ufficio consolare dello Stato di invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della sua libertà personale.

Le dette autorità devono far pervenire ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare della persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della sua libertà personale al più tardi nel termine di cinque giorni.

Le stesse autorità devono informare immediatamente l'interessato dei suoi diritti a termini del presente paragrafo;

c) i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi, anche a più riprese ed almeno una volta ogni 21 giorni, presso il cittadino dello Stato di invio indicato alla lettera *b*), di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua difesa in giudizio. L'esercizio di questi diritti non può essere rinviato dallo Stato di residenza al di là di un termine di dieci giorni decorrenti dall'arresto dell'interessato o dall'inizio della limitazione della sua libertà personale; se tuttavia il funzionario consolare richiede di effettuare questa visita più di cinque giorni dopo l'inizio della privazione o della limitazione della libertà personale del suo cittadino, detta visita dovrà essere autorizzata in un termine non eccedente i cinque giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta;

d) quando il cittadino espia, dopo la condanna, una pena privativa della sua libertà o se la sua libertà è limitata, i funzionari consolari hanno il diritto di visitarlo almeno una volta al mese. Ogni visita di questo genere deve permettere ai funzionari consolari di intrattenersi con il detenuto.

2. I diritti previsti dal paragrafo 1 del presente articolo sono esercitati secondo le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, a meno che tali leggi e regolamenti non contengano disposizioni che impediscono o limitano sostanzialmente l'esercizio dei diritti riconosciuti dal predetto paragrafo 1.

Articolo 44

1. Il funzionario consolare può prestare aiuto e assistenza alle navi marittime e fluviali battenti la bandiera dello Stato di invio che entrano o che si trovino in un posto od altro luogo di ancoraggio, nei limiti della circoscrizione consolare. Egli può recarsi a bordo di dette navi una volta che queste siano state ammesse alla libera pratica e comunicare liberamente con il comandante, i membri dell'equipaggio, nonché con i passeggeri cittadini dello Stato di invio.

2. Nell'interesse della navigazione, il comandante di una nave dello Stato di invio che si trova in un porto dello Stato di residenza o un membro dell'equipaggio da lui designato, può essere autorizzato, su richiesta, a recarsi presso l'Ufficio consolare dello Stato di invio.

3. Senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, il funzionario consolare può compiere inchieste su ogni incidente sopravvenuto nel corso del viaggio a bordo di una nave dello Stato di invio, interrogare il capitano ed ogni membro dell'equipaggio, verificare i documenti di bordo, ricevere le dichiarazioni concernenti il viaggio ed il luogo di destinazione, dirimere, per quanto le leggi e regolamenti dello Stato di invio lo autorizzino, le contestazioni di ogni natura tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, prendere le misure per il ricovero ospedaliero o il rimpatrio del comandante o di ogni altro membro dell'equipaggio, facilitare l'entrata e l'uscita della nave nonché il suo soggiorno nel porto.

Il funzionario consolare può chiedere il concorso e l'assistenza delle autorità dello Stato di residenza nell'esercizio di queste funzioni.

4. Nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di residenza abbiano l'intenzione di effettuare delle visite, investigazioni o atti coercitivi a bordo di una nave dello Stato di invio che si trovi nelle acque dello Stato di residenza, le dette autorità, prima di procedere a tali atti, informano l'Ufficio consolare affinché un funzionario consolare possa assistervi. Detto avviso indica una data ed un'ora precise. Se il funzionario consolare o un suo rappresentante non vi ha assistito, può rivolgersi alle autorità predette e ricevere tutte le informazioni su quanto avvenuto.

Le disposizioni del punto precedente si applicano ugualmente al caso in cui il comandante o ogni altro membro dell'equipaggio debba essere interrogato dalle autorità dello Stato di residenza.

5. In caso di procedure d'urgenza o se l'inchiesta è fatta su richiesta del comandante, il funzionario consolare deve essere avvisato nel caso della inchiesta ed il più presto possibile. A sua domanda, egli viene in questo caso informato ugualmente degli atti della inchiesta compiuti in sua assenza.

6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo non sono opponibili alle autorità dello Stato di residenza per quanto concerne l'applicazione delle leggi e regolamenti doganali nonché delle altre misure di controllo relative alla sanità pubblica, alla polizia portuale, alla sicurezza delle merci ed all'ammissione degli stranieri.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi da guerra.

Articolo 45

1 Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle acque territoriali o interne dello Stato di residenza, le autorità competenti del detto Stato ne informano, al più presto possibile, l'Ufficio consolare e lo mettono al corrente delle misure adottate o previste per il salvataggio dei passeggeri, della nave e del carico.

Il funzionario consolare può prestare ogni aiuto alla nave, ai membri dell'equipaggio ed ai passeggeri, nonché adottare le misure per la salvaguardia del carico e la riparazione della nave Egli può ugualmente rivolgersi alle autorità dello Stato di residenza per chiedere loro di adottare tali misure

2 Se l'armatore, il comandante o qualsiasi altra persona a ciò autorizzata non è in grado di adottare le disposizioni necessarie per la conservazione e l'amministrazione della nave e del suo carico, il funzionario consolare, in nome dell'armatore della nave, può adottare le misure che questi avrebbe potuto prendere allo stesso fine.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano ugualmente ad ogni oggetto appartenente ad un cittadino dello Stato di invio e proveniente dal carico di una nave dello Stato di invio o di uno Stato terzo che sarà stato trovato sulla costa o in prossimità della costa dello Stato di residenza o trasportato in un porto della circoscrizione consolare.

4 Le autorità competenti dello Stato di residenza prestano al funzionario consolare l'assistenza necessaria per ogni misura da adottare in relazione alle avarie della nave

5. La nave che ha subito una avaria, il suo carico e le provviste di bordo non sono soggette a diritti di dogana nel territorio dello Stato di residenza se non sono destinati all'uso o al consumo in detto Stato.

Articolo 46

Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare può esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio dei loro equipaggi previste dalle leggi e regolamenti di detto Stato Egli può ugualmente prestare assistenza agli aeromobili ed agli equipaggi suddetti.

Le disposizioni degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione sono applicabili, per analogia, agli aeromobili di cui al precedente alinea, compatibilmente con le altre Convenzioni in vigore tra le due Parti contraenti.

Articolo 47

1. Sul territorio dello Stato di residenza, l'Ufficio consolare può percepire i diritti e tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari.

2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previste al paragrafo 1 del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza

Articolo 48

Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione il funzionario consolare può esercitare altre funzioni consolari che gli sono attribuite dallo Stato di invio e che non sono contrarie all'ordine pubblico dello Stato di residenza

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 49

1 Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunità, tutte le persone che beneficiano di privilegi ed immunità consolari hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno egualmente il dovere di non interferire negli affari interni di detto Stato

2. I locali consolari non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari o contrarie alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza

Articolo 50

I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per l'utilizzazione di qualsiasi veicolo, battello o aeromobile.

Articolo 51

1 Gli impiegati consolari che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attività privata di carattere lucrativo beneficiano soltanto delle immunità previste agli articoli 13 paragrafo 1 e 15 paragrafo 3 della presente Convenzione

2 Le disposizioni del titolo II della presente Convenzione, ad eccezione tuttavia di quelle del paragrafo 3 dell'articolo 15, non sono applicabili

a) ai membri delle famiglie dei membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attività privata di carattere lucrativo;

b) ai membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitano una attività privata di carattere lucrativo;

c) ai membri del personale di servizio o del personale privato che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitino una attività privata di carattere lucrativo.

3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non ostacolare, immotivamente, le funzioni dell'Ufficio consolare

Articolo 52

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente, nella misura in cui le circostanze lo consentano, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica

2 I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o altrimenti incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati per iscritto al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.

3. I privilegi ed immunità dei membri della missione diplomatica, menzionati al paragrafo 2 del presente articolo, restano determinati dalle regole del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.

Articolo 53

La presente Convenzione abroga e sostituisce la Convenzione consolare tra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924.

Articolo 54

La presente Convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma.

Articolo 55

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle Parti contraenti l'abbia denunciata, dopo averne informato preventivamente l'altra Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Praga il 10 ottobre 1975 in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e ceca e i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Presidente
della Repubblica Italiana

FRANCESCO CATTANEI

Per il Presidente
della Repubblica Socialista
Cecoslovacca

Dr. DUSAN SPACIL

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(8651165/5) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.